



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 24.03.1997
COM(97) 69 def.

95/0208 (SYN)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

concernente l'introduzione di tecniche razionali di pianificazione nei settori di
distribuzione dell'elettricità e del gas

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

La Commissione ha adottato il 29 settembre 1995 una proposta di direttiva concernente l'introduzione di tecniche razionali di pianificazione nei settori di distribuzione dell'elettricità e del gas. La base della proposta è l'articolo 130 S, paragrafo 1 del trattato che prevede la procedura di cooperazione con il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo ha espresso il suo primo parere il 13 novembre 1996. Sono stati votati e approvati 14 emendamenti.

In generale, gli emendamenti hanno migliorato il testo.

La Commissione ha accolto senza riserve cinque emendamenti (nn. 6, 7, 8, 9 e 10). Quattro emendamenti (nn. 5, 12, 13 e 14) sono stati accolti parzialmente.

Cinque emendamenti sono stati completamente respinti.

L'emendamento 1 fa riferimento all'articolo 100 A come base giuridica, cosa che la Commissione non considera valida.

L'emendamento 2 fa riferimento all'articolo 100 A come base giuridica, cosa che la Commissione non considera valida.

L'emendamento 3 fa riferimento all'articolo 100 A come base giuridica, cosa che la Commissione non considera valida.

L'emendamento 4 fa riferimento all'articolo 100 A come base giuridica, cosa che la Commissione non considera valida.

L'emendamento 11 è fonte di ambiguità con i termini "costo per il consumatore" e la Commissione considera che ciò indebolisce la direttiva.

Gli emendamenti respinti parzialmente sono:

L'emendamento 5, seconda parte, che fa riferimento all'articolo 100 A come base giuridica, cosa che la Commissione non considera valida.

L'emendamento 12, prima parte: la Commissione considera inopportuno stabilire un obiettivo quantificato per una direttiva.

L'emendamento 13, lettera a): la Commissione considera questo emendamento troppo limitativo; lettera d): i termini dell'emendamento sono giudicati troppo vincolanti.

L'emendamento 14, lettera e): l'uso dei termini "rendono obbligatorio" è considerato troppo vincolante.

Proposta di**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
concernente l'introduzione di tecniche
razionali di pianificazione nei settori di
distribuzione dell'elettricità e del gas**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 130S,

vista la proposta della Commissione¹,

In cooperazione con il Parlamento europeo,
istituita dall'articolo 189C del trattato che
istituisce l'Unione europea²,

visto il parere del Comitato economico e
sociale³,

Proposta di**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
concernente l'introduzione di tecniche
razionali di pianificazione nei settori di
distribuzione dell'elettricità e del gas**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione
europea, in particolare l'articolo 130 S,
paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

In cooperazione con il Parlamento europeo²
istituita dall'articolo 189 C del trattato che
istituisce l'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e
sociale³,

¹ GU .

² GU .

³ GU . C 240/78 del 15.7.1996

visto il parere del Comitato delle regioni⁴

considerando che il 29 ottobre 1990 il Consiglio ha fissato un obiettivo di stabilizzazione entro il 2000 del totale delle emissioni di CO₂ ai livelli del 1990 in tutta la Comunità;

considerando che l'articolo 130R del trattato stabilisce che un obiettivo dell'azione comunitaria in materia ambientale è quello di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'industria di generazione dell'energia elettrica è responsabile del 30% e quella del gas del 18% delle emissioni di CO₂ nella Comunità⁵;

considerando che il 24 giugno 1993, il Consiglio dei ministri ha istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità⁶;

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

considerando che il 29 ottobre 1990 il Consiglio ha fissato un obiettivo di stabilizzazione entro il 2000 del totale delle emissioni di CO₂ ai livelli del 1990 in tutta la Comunità;

considerando che l'articolo 130 R del trattato stabilisce che un obiettivo dell'azione comunitaria in materia ambientale è quello di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che l'industria di generazione dell'energia è responsabile del 30% e il settore del gas del 18% delle emissioni di CO₂ nella Comunità⁵;

considerando che il 24 giugno 1993, il Consiglio dei ministri ha istituito un meccanismo di controllo delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra nella Comunità⁶;

⁴ GU C 337/41 del 11.11.1996

⁵ A View to the Future, Commissione delle Comunità europee, settembre 1992.

⁶ GU L 167 del 9.7.1993.

considerando che, data la natura transnazionale delle emissioni di CO₂, l'introduzione di tecniche di pianificazione razionale nei settori di distribuzione del gas e dell'elettricità può essere realizzata in modo soddisfacente soltanto al livello degli Stati membri; che, in applicazione del principio di sussidiarietà enunciato dall'articolo 3B del trattato che istituisce la Comunità europea, l'adozione della presente direttiva permette di stabilire misure applicabili da tutti gli Stati membri, lasciando ad ognuno di loro la possibilità di adattare alle caratteristiche del proprio settore energetico;

considerando che alla luce delle proposte della Commissione per un mercato interno dell'energia, l'introduzione di tecniche razionali di pianificazione nei settori di distribuzione dell'elettricità e del gas può essere attuata con successo soltanto a livello degli Stati membri; che, in applicazione del principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 3 B del trattato che istituisce la Comunità europea, con l'adozione della presente direttiva viene proposta l'introduzione di misure comuni che tutti gli Stati membri devono applicare, lasciando a ciascuno Stato membro un margine di flessibilità per adattare alle caratteristiche del proprio settore dell'energia;

considerando che il Libro bianco della Commissione "Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo" ha sottolineato l'urgente necessità di migliorare la competitività europea;

considerando che il Libro bianco della Commissione "Una politica energetica per l'Unione europea" indica che la dipendenza dall'importazione, attualmente prossima a metà del consumo lordo, potrebbe salire a tre quarti nel 2020;

considerando che nella sua risoluzione del 15 gennaio 1985, relativa al miglioramento di programmi di risparmio energetico negli Stati membri, il Consiglio ha invitato questi ultimi a proseguire e, se del caso a potenziare le loro azioni intese a promuovere un uso più razionale dell'energia mediante l'elaborazione di politiche integrate di risparmio energetico⁷;

considerando che nella risoluzione del 16 settembre 1986, il Consiglio ha stabilito per la Comunità l'obiettivo di un uso più razionale dell'energia mediante un miglioramento dell'efficienza energetica ed un miglioramento della resa della domanda finale di almeno il 20% entro il 1995⁸;

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sull'ambiente, due aspetti di natura globale, e che è auspicabile un elevato livello di

considerando che nella sua risoluzione del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia negli Stati membri, il Consiglio ha invitato questi ultimi a proseguire e, se del caso a potenziare le loro azioni intese a promuovere un'utilizzazione più razionale dell'energia mediante l'elaborazione di politiche integrate di risparmio energetico⁷;

considerando che nella risoluzione del 16 settembre 1986, il Consiglio ha stabilito per la Comunità l'obiettivo di un impiego ancora più efficace dell'energia mediante un miglioramento dell'efficienza energetica ed un miglioramento della resa della domanda finale almeno del 20% entro il 1995⁸; che tale obiettivo non è stato raggiunto e dunque occorrono maggiori sforzi ed efficaci azioni legislative;

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un impatto positivo sia sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia che sull'ambiente, entrambi di natura globale, è auspicabile, onde produrre i risultati più

⁷ GU C 20 del 22.1.1985, pag. 1.

⁸ GU C 241 del 25.9.1986, pag. 3.

cooperazione internazionale onde
massimizzare i risultati positivi;

considerando che la relazione tra le società
di distribuzione dell'elettricità e del gas e il
consumatore finale offre alle società
un'ottima occasione per influenzare le
decisioni di investimento in materia di
efficienza energetica dei consumatori;

considerando che tutte le categorie di
consumatori di elettricità e di gas,
includendo i consumatori domestici,
beneficeranno direttamente di un processo
di pianificazione più razionale da parte degli
enti di erogazione;

considerando che il Consiglio alla riunione

positivi, un elevato livello di cooperazione
internazionale;

considerando che è essenziale per
promuovere l'utilizzazione razionale
dell'energia e migliorare l'efficienza
energetica, modificare il ruolo tradizionale
dei distributori di gas e di elettricità, cioè
quello di vendere prodotti energetici, nel
senso di conferire loro il ruolo di fornitori
di servizi energetici;

considerando che a tal fine gli Stati
membri devono, da un lato, perfezionare
meccanismi che consentano di dissociare il
volume di prodotto venduto (elettricità e
gas) dai profitti e, dall'altro, realizzare la
separazione delle diverse attività nella
catena dell'energia, ossia
approvvigionamento di combustibile,
produzione, trasmissione e distribuzione
dell'elettricità;

considerando che tutte le categorie di
consumatori di elettricità e di gas,
compresi i consumatori residenziali,
trarranno diretti vantaggi da un processo di
pianificazione più razionale applicato dagli
enti di distribuzione;

considerando che il Consiglio alla riunione

del 5 giugno 1989 ha istituito un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica⁹;

considerando che il Consiglio, il 28 ottobre 1991, ha adottato un programma comunitario di efficienza energetica (SAVE)¹⁰ inteso a rafforzare le infrastrutture di efficienza energetica nella Comunità;

considerando che il Consiglio e il Parlamento hanno varato un Quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione e che la pianificazione integrata delle risorse costituisce un importante strumento per l'uso e la promozione di nuove tecnologie energetiche che il programma quadro intende diffondere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

del 5 giugno 1989 ha istituito un programma d'azione comunitario per un impiego più efficiente dell'energia elettrica⁹;

considerando che il Consiglio, il 28 ottobre 1991, ha adottato un programma comunitario di efficienza energetica (SAVE)¹⁰ inteso a rafforzare le infrastrutture di efficienza energetica nella Comunità;

considerando che il Consiglio e il Parlamento hanno varato un Quarto programma quadro¹¹ di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione e che la pianificazione integrata delle risorse costituisce un importante strumento per l'uso e la promozione di nuove tecnologie energetiche che il programma quadro intende diffondere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁹ GUL 157 del 9.6.1989, pag. 32-34.

¹⁰ GUL 307 di 8.11.91

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è contribuire all'obiettivo comunitario di stabilizzare entro il 2000 l'anidride carbonica ai livelli del 1990 in tutta la Comunità, migliorando al tempo stesso la competitività dell'economia comunitaria grazie ad una maggiore efficienza dell'uso finale nei settori dell'elettricità e del gas, sulla base di nuove tecniche di pianificazione più razionali. Queste tecniche (qui di seguito designate "pianificazione integrata delle risorse") valuteranno le possibilità di investimenti nei campi dell'approvvigionamento energetico e della riduzione della domanda di energia su pari basi economiche.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le seguenti iniziative, con l'uso di una serie di iniziative, per promuovere il ricorso alla pianificazione integrata delle risorse come uno strumento per un approccio più razionale, da parte delle società di distribuzione dell'elettricità e del gas, del problema di soddisfare la futura domanda di energia:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è contribuire all'obiettivo comunitario di stabilizzare entro il 2000 le emissioni di anidride carbonica ai livelli del 1990 in tutta la Comunità, migliorando al tempo stesso la competitività dell'economia comunitaria grazie ad una maggiore efficienza dell'uso finale nei settori di distribuzione dell'elettricità e del gas, mediante l'introduzione di tecniche di pianificazione più razionali. Queste tecniche valuteranno le possibilità di investimenti nei campi dell'approvvigionamento energetico e della riduzione della domanda di energia (comprese gestione dal lato della domanda e produzione combinata di calore e di elettricità) su pari basi economiche.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le seguenti iniziative per promuovere mediante un quadro di misure il maggiore ricorso a tecniche razionali di pianificazione da parte delle società di distribuzione/approvvisionamento dell'elettricità e del gas, per trattare il problema di soddisfare la futura domanda di servizi energetici:

- | | |
|---|--|
| <p>a) introduzione di procedure in base alle quali le società di distribuzione dell'elettricità e del gas presentano alle autorità competenti, stabilite dagli stati membri, periodicamente piani integrati concernenti le risorse. Il piano integrato sulle risorse deve integrare tutte le risorse alternative (compresa la gestione dal lato della domanda) su base economica uguale;</p> | <p>a) introduzione di procedure in base alle quali le società di distribuzione/approvvigionamento dell'elettricità e del gas presentano periodicamente alle autorità competenti che saranno designate dagli Stati membri un piano di sviluppo strategico per illustrare come esse intendano soddisfare la futura domanda. Questo piano di selezione delle risorse dovrà valutare tutte le risorse alternative (ivi compresa la gestione dal lato della domanda) su pari basi economiche;</p> |
| <p>b) esaminare se le misure economiche di efficienza energetica individuate nel piano integrato sulle risorse sono intraprese;</p> | <p>b) esaminare se le misure economiche di efficienza energetica individuate dal piano di sviluppo strategico sono applicate;</p> |
| <p>c) riesaminare la legislazione esistente in questa area per garantire l'introduzione di meccanismi che consentano alle società di distribuzione dell'elettricità e del gas di recuperare le spese da programmi di efficienza energetica forniti ai consumatori. Questi meccanismi dovrebbero garantire alle società di</p> | <p>c) riesaminare la legislazione vigente in questo campo per garantire l'introduzione di meccanismi che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. consentano alle società di distribuzione/approvvigionamento di elettricità e di gas di vendere ai clienti servizi di risparmio energetico; 2. non incidano negativamente sulla |

distribuzione che attuano programmi di gestione dal lato della domanda che esse non accuseranno perdite nette di reddito;

d) incoraggiamento alle società dell'elettricità e del gas a:

- organizzare programmi generali di informazione destinati ai consumatori sulle scelte razionali in materia di efficienza energetica;
- fornire, ove necessario, incentivi ai consumatori per effettuare investimenti di

posizione concorrenziale dell'elettricità e del gas rispetto ad altre fonti energetiche non contemplate dalla presente direttiva;

questi meccanismi dovrebbero fornire un incentivo alle società di distribuzione approvvigionamento o ad altri enti, ad applicare tecniche razionali di pianificazione secondo il rapporto costi/efficacia sganciando i profitti dal volume di vendita;

d) incoraggiare le società di distribuzione dell'elettricità e del gas a:

- fornire servizi energetici che soddisfino la domanda di calore, luce ed energia ai minori costi per i consumatori;
- garantire che i consumatori abbiano precise informazioni sui costi della fornitura di energia e di servizi energetici;
- organizzare programmi generali di informazione destinati ad informare i clienti sui servizi razionali di efficienza energetica;
- fornire, ove necessario, incentivi ai consumatori per effettuare

- | | |
|--|---|
| <p>efficienza energetica;</p> <ul style="list-style-type: none">- organizzare programmi di gestione dal lato della domanda destinati ai consumatori di energia a basso reddito che spendono per l'energia una percentuale sproporzionata del loro reddito disponibile; | <p>investimenti di efficienza energetica, quali l'isolamento degli edifici;</p> <ul style="list-style-type: none">- varare programmi di gestione dal lato della domanda destinati in modo specifico ai clienti di energia a basso reddito che spendono per l'energia una percentuale sproporzionata del loro reddito disponibile. Nei casi in cui tali programmi presentino un valore limitato per le società di distribuzione/approvvisionamento, si dovrebbe garantire che i costi sociali non siano a carico dei fornitori di servizio, in modo da evitare sovvenzioni incrociate; |
| <ul style="list-style-type: none">- investire nell'efficienza energetica aprendo delle filiali che offrano ai consumatori possibilità di finanziamento tramite terzi oppure sostenere le attività di società di finanziamento tramite terzi già esistenti. | <ul style="list-style-type: none">- investire nell'efficienza energetica aprendo delle filiali che offrano ai clienti possibilità di finanziamento tramite terzi oppure sostenere le attività delle società di finanziamento tramite terzi già esistenti; |
| | <ul style="list-style-type: none">- incoraggiare l'apertura di filiali che offrano ai consumatori meccanismi di finanziamento tramite terzi e sostengano le attività delle società esistenti |

- e) promuovere l'integrazione delle opzioni di gestione dal lato della domanda nelle procedure di bandi di gara per nuova capacità nel settore della distribuzione, dove esse esistano.

Articolo 3

Gli Stati membri cooperano con la Commissione nella revisione biennale, per i prossimi otto anni, dei risultati delle misure prese sulla base della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il Essi ne informano immediatamente la Commissione.

che trattano questo tipo di finanziamento;

- e) promuovere l'integrazione di opzioni di gestione dal lato della domanda e di offerte dal lato della domanda nelle procedure di appalto/contratti di capacità nel settore di distribuzione/approvvigionamento di gas e di elettricità, ove esse esistano.

Articolo 3

Gli Stati membri cooperano con la Commissione nella revisione biennale, per i prossimi otto anni, dei risultati delle misure prese sulla base della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il Essi ne informano immediatamente la

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles il,

Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

ISSN 0254-1505

COM(97) 69 def.

DOCUMENTI

IT

12 10

N. di catalogo : CB-CO-97-060-IT-C

ISBN 92-78-16161-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo